

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER
LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E
PERCORSI CICLABILI E PEDONALI
(DM 553/2018)**

**TRA LA REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
E
IL COMUNE DI**

La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, in persona del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità che sottoscrive il presente atto in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n.....del.....

E

Il Comune di, di seguito denominato Comune, in persona del, giusti poteri di firma conferiti con atto

PREMESSO

- che la legge 17 maggio 1999, n. 144 (*Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*), in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, all'articolo 32 (*attuazione al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*) ha previsto la definizione di un Piano Nazionale della Sicurezza stradale consistente in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari;
- che lo stesso articolo 32 ha stabilito che tale Piano Nazionale della Sicurezza Stradale sia attuato attraverso programmi annuali;
- che il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98", ha previsto al comma 1 dell'articolo 20 rubricato "Riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" - una verifica dello stato di attuazione degli

- interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) e la revoca, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei finanziamenti e dei relativi impegni di spesa degli interventi non ancora avviati;
- che il citato articolo 20 del decreto legge 69/2013, al comma 2, ha previsto che le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti dovranno essere iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate alla realizzazione in cofinanziamento di interventi di sicurezza stradale;
 - che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2016, n. 481, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2017, sono state ripartite, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse finanziarie per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali destinando € 1.080.972,70 al Lazio e demandando alla stipula di una convenzione la disciplina delle reciproche attività relative allo svolgimento delle procedure attuative dei programmi finanziati nonché la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse statali;
 - che la Regione Lazio, in riferimento al sopra citato DM 481/16, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2017, n.368;
 - che, in data 23 novembre 2017 è stata stipulata la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lazio, regolante i rapporti per il trasferimento dei fondi per l'attuazione del programma regionale di cui alla sopra richiamata DGR 27 giugno 2017, n.368, registrata dalla Corte dei Conti in data 11/12/2017;
 - che con DM n. 553 del 24 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 21/01/2019, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ulteriori risorse finanziarie per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;
 - che la Regione Lazio, ai sensi del DM 553/18, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma regionale di interventi di cui alla DGR n..... del....., in cui è compreso il progetto presentato dal Comune di denominato.....;
 - che in data è stata sottoscritta tra Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la convenzione per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, di cui al programma regionale presentato con la sopra citata DGR n. del.....

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Premesse e normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto

1. La Convenzione regola i rapporti tra la Regione Lazio, di seguito denominata Regione, e il Comune di....., di seguito denominato Comune, in relazione agli adempimenti ed al trasferimento di risorse finanziarie per la realizzazione, nell'ambito del programma regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n..... del....., dell' opera denominata ".....", i cui elaborati progettuali, unitamente alle schede di cui all'art. 6 del D.M. 553/18, conservate agli atti della struttura regionale competente in materia di sicurezza stradale, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegate.

Articolo 3

Responsabile del Procedimento

1. Il Comune individua il Responsabile del Procedimento per l'attuazione della presente convenzione e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di sicurezza stradale.
2. Il Responsabile del Procedimento cura i rapporti con la Regione ed effettua le richieste, le certificazioni ed ogni altra comunicazione riguardo all'attuazione della convenzione.
3. Il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Regione della eventuale sostituzione del Responsabile di cui al comma 1.

Articolo 4

Importo del contributo

1. L'importo complessivo delle risorse finanziarie assegnate al Comune con la DGR n. del..... per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2 è pari ad €(), corrispondente ad una quota di cofinanziamento pari al% del costo totale dell'intervento, pari ad €.....
2. L'importo di cofinanziamento di cui al comma 1 sarà erogato in conto capitale con le modalità di cui all'articolo 9.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla copertura delle spese per la progettazione e per la realizzazione dell'intervento entro i limiti di cui all'importo previsto con la DGR n./....., con riferimento al finanziamento attribuito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Lazio con il D.M. 24 dicembre 2018, n.553.

Articolo 5

Adempimenti attuativi del Comune

1. Il Comune si impegna, nel rispetto delle tempistiche previste, alla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione e al puntuale svolgimento delle attività e alla adozione degli atti di propria competenza, in particolare finalizzati:
 - a) alla completa predisposizione della progettazione, come prevista dalle norme di riferimento per la categoria e la tipologia degli interventi da realizzare;
 - b) all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative di approvazione in linea tecnico-economica dei progetti proposti, anche ai fini urbanistici e relativi provvedimenti finali;
 - c) alla formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei lavori, di adozione degli impegni contabili e di gestione degli atti di spesa;
 - d) alla produzione della certificazione attestante la conclusione dell'intervento e il buon esito delle operazioni di collaudo, oltre alla trasmissione della relativa documentazione contabile.

Articolo 6

Quadro temporale

1. Il Comune, al fine di consentire alla Regione di rispettare le scadenze temporali di cui all'articolo 6 dell'atto convenzionale sottoscritto tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data, si impegna al compimento progressivo delle attività previste nel quadro temporale come di seguito indicato:

- a) entro 5 mesi, il completamento della procedura approvativa del progetto dell'intervento e la trasmissione alla Regione del progetto esecutivo corredato: dal relativo atto di approvazione, dalla validazione e dalla dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, unitamente alle schede di cui all'art. 6 del D.M. 553/18, già allegate alla domanda di partecipazione al bando, aggiornate nei relativi contenuti;
- b) entro 9 mesi, la trasmissione dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento;
- c) entro 12 mesi, la trasmissione alla Regione del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7

Rimodulazione del programma regionale per variazioni o per rinuncia

1. Fatti e circostanze note al Comune, atti a determinare condizioni che comportino variazioni della proposta di intervento dovranno essere comunicate alla Regione.
2. Il Comune, qualora vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività, cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste, né prevedibili al momento della predisposizione della proposta di intervento stessa, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini rappresentati nelle schede di cui all'art 5 del D.M. 553/18, ne dà tempestiva comunicazione alla Regione al fine di consentire alla stessa di acquisire la prevista autorizzazione da parte del Ministero, nel caso ritenga sia necessario rimodulare il programma di interventi di cui alla DGR n.del.....
3. Il Comune, a corredo della comunicazione di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità dell'opera inserita nel programma regionale di cui alla DGR n..... del....., trasmetterà la nuova documentazione progettuale, oltre alle relative schede riferite all'intervento rimodulato, che andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative all'intervento originariamente proposto.
4. Il Comune sosterrà in modo esclusivo i maggiori oneri dovuti alla rimodulazione, qualora gli stessi superino l'importo massimo di cofinanziamento definito al precedente articolo 4.
5. La Regione, acquisita la prevista autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla rimodulazione del programma regionale degli interventi di cui alla DGR n..... del....., ne dà comunicazione al Comune.
6. Il Comune, qualora sopraggiunga una perdita di interesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, deve dare tempestiva comunicazione della propria rinuncia al cofinanziamento alla struttura regionale competente in materia di

sicurezza stradale, al fine di consentire l'adozione degli atti necessari nei confronti dei rapporti con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la rimodulazione del programma regionale di cui alla DGR n..... del.....

Articolo 8

Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Regione, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 8 della Convenzione sottoscritta tra gli stessi in data
2. L'importo di cofinanziamento sarà liquidato al Comune, secondo la quota percentuale di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, calcolata sulla base dell'importo di aggiudicazione, al netto di ribasso d'asta ed IVA e secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota pari al 40%, a titolo di anticipazione, alla trasmissione del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori;
 - b) ulteriori quote di cofinanziamento saranno erogate in ragione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, e della quota di compartecipazione finanziaria di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse erogate dal Ministero ai sensi del comma 1.
3. Il saldo del contributo di cofinanziamento sarà erogato a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
 - a) atto di approvazione della spesa effettivamente occorsa, nel quale saranno richiamati i provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista in progetto;
 - b) il certificato di regolare esecuzione o collaudo, e relativo atto di approvazione;
 - c) la dichiarazione di non aver beneficiato di ulteriori finanziamenti pubblici per l'intervento oggetto della presente convenzione.
4. Le parti danno specificamente atto che la mancata produzione della rendicontazione e della documentazione prevista nelle modalità stabilite dal presente articolo comporta la revoca del finanziamento e la restituzione degli acconti già percepiti.

Articolo 9

Azione di monitoraggio e verifica della Regione

1. La Regione, in attuazione della presente convenzione e degli impegni assunti con la convenzione sottoscritta con il Ministero relativamente al programma regionale finanziato, provvede a:
 - a) svolgere funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo al Comune indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività o richiedendo relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi;
 - b) svolgere una funzione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione dell'intervento;
 - c) elabora, alle scadenze previste, rapporti per il Ministero sullo stato di attuazione dell'intervento aventi ad oggetto:
 - a) descrizione delle caratteristiche dell'intervento attivato;
 - b) lo stato di avanzamento procedurale, fisico, contabile, nonché di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie anche con riferimento al monitoraggio previsto dal D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229;
 - c) eventuali criticità riguardanti, in particolare, tempi e risultati degli interventi
 - d) gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.

Articolo 10

Adempimenti del Comune

in relazione all'azione di monitoraggio e verifica della Regione

1. Il Comune, in attuazione della presente convenzione ed in conformità all'articolo 10, si impegna a:
 - a) assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad esso spettanti, e ad osservare il rispetto delle scadenze del quadro temporale di cui all'articolo 6, e del programma esecutivo dell'intervento proposto;
 - b) agevolare la Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, coordinamento e monitoraggio operativo richieste dal Ministero;
 - c) collaborare con la Regione rendendo disponibile ogni documentazione utile, consentendo eventuali sopralluoghi e/o mettendo a disposizione il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi previste;
 - d) tenere informata la Regione sullo svolgimento dell'intervento, dando tempestiva comunicazione circa eventuali ritardi o cause ostative sopraggiunte che possano compromettere la puntuale realizzazione dello stesso, come stabilita

nel quadro temporale del progetto esecutivo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a), e comunicando le eventuali azioni correttive da adottare per risolvere le riscontrate criticità.

Articolo 11

Rapporto tra il contraente e terzi

1. Il Comune, qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento, si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi la Regione non assume rapporti diretti.
2. Le eventuali, particolari, convenzioni tra il Comune e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche della Regione e di accettare forme di controllo che la stessa riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi, ed in attuazione dell'azione di monitoraggio di cui all'articolo 10.
7. Il Comune esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a diverso titolo possa derivare nei confronti dei terzi, anche qualora siano state già assunte obbligazioni in attuazione dell'intervento di cui alla presente convenzione.

Articolo 12

Termini per la risoluzione della convenzione

1. La Regione, qualora l'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale o non conforme dell'intervento proposto, intima al Comune di eliminare le cause di tale difformità, fissando un termine per l'espletamento delle attività necessarie a rimuoverle, e ne informa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Regione, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del cofinanziamento.
3. La Regione, qualora in esito alle ulteriori attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ravvisi che non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di convenzione, potrà procedere al recesso dalla convenzione con il Comune.
4. Il recesso dalla convenzione estingue i rapporti in corso e comporta la revoca del finanziamento e la restituzione degli acconti già percepiti.

Articolo 13

Durata della convenzione

1. Fermi restando i termini previsti per la realizzazione dell'intervento indicati nel quadro temporale e le modalità stabilite all'articolo 6, la durata della presente convenzione è di tre anni, salvo proroga.

Articolo 14

Registrazione ed esecutività della convenzione

1. La presente convenzione diviene esecutiva dalla data di registrazione.

IL COMUNE

.....

LA REGIONE LAZIO

.....